

Sent. n. 101/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto nel Registro di Segreteria al n. 80313, depositato in

data 13.03.2024, proposto dal Sig. XX

(omissis), nato a omissis (omissis) il omissis,

ivi residente ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del

Golametto n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Luigia Paola Di Piro, che lo

rappresenta e lo difende, giusta procura agli atti.

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze – in persona del Ministro

p.t. con sede in Roma, alla Via XX Settembre n. 97;

Ragioneria Territoriale dello Stato – in persona del rappresentante

legale p.t., con sede in Viterbo, alla Via Cardarelli SNC.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 20.11.2024, celebrata con

l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Luigia Paola Di

Piro, per il ricorrente; nessuno è comparso per le controparti.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce contro il provvedimento di sospensione del trattamento pensionistico di reversibilità di guerra, avvenuto con determina n. 17166 del 19.11.2015 della Direzione territoriale di Viterbo del Ministero delle Finanze, e contesta il recupero dell'indebito pensionistico, preteso dalla medesima amministrazione, corrispondente alle erogazioni indebitamente corrispostegli negli anni 2013, 2014 e 2015.

Dal contenuto del ricorso risulta che l'indebito contestato si sarebbe formato quanto, in virtù di sentenza civile del 20.02.2013 - che ha dichiarato illegittimo il licenziamento del ricorrente, con decorrenza 04.12.2008 -, lo stesso veniva riammesso in servizio dal 16.06.2014 con liquidazione degli arretrati della retribuzione che gli sarebbe spettata dal giorno del licenziamento; questo determinava la sospensione della pensione di reversibilità, che gli era stata riconosciuta nel periodo antecedente alla riammissione in servizio, e il recupero della somma sopra contestata, a causa del superamento negli anni 2013, 2014 e 2015 dei limiti di reddito previsti dalla normativa vigente.

A questo proposito, il ricorrente rappresenta di non aver agito con dolo o colpa grava e di non aver comunicato il superamento dei limiti reddituali, dovuti solo all'aumento dell'IRPEF determinato dagli arretrati e avendo presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi

per gli anni 2013 e 2014.

Con memoria depositata in data 07.11.2024, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha preliminarmente eccepito l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale, riferendosi il ricorso, depositato nel 2024, ad un provvedimento del 2015; ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 152, lett. d, c.g.c., per essere privo della specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e ha rilevato la violazione dell'obbligo di comunicazione dei limiti di reddito.

All'udienza odierna, l'Avv. Di Piro ribadisce il fondamento della pretesa attorea evidenziando le condizioni economiche precarie e le condizioni di salute disagiate del ricorrente.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Va innanzitutto osservato che il trattamento pensionistico in argomento, trattandosi di trattamento di reversibilità, è soggetto al rispetto dei limiti di reddito previsti dalla tab. F, allegata alla legge n. 335/1995.

Infatti, l'art. 1, comma 41, della citata legge n. 335/1995, limita la possibilità di cumulare i redditi con il trattamento di reversibilità spettante ai superstiti. La disposizione prevede, infatti, tra l'altro, che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili

con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F",
vale a dire entro il 75%, 60%, o il 50% della misura ordinaria se il
reddito del beneficiario è superiore, rispettivamente, a 3, 4 o 5 volte il
trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nel caso di specie, il suddetto superamento non è contestato.

Difatti, nel seppur laconico contenuto del ricorso, lo stesso ricorrente
non contesta il merito del recupero e riconosce di non aver comunicato
il superamento dell'importo annuale, presumendo che il Ministero
avrebbe dovuto procedere alla sospensione della prestazione già a
decorrere dal 2013, avendo lo stesso sempre presentato regolare
dichiarazione dei redditi.

Nel caso in esame, quindi, mancherebbe il requisito della buona fede
previsto per determinare l'irripetibilità dell'indebito pensionistico
contestato avendo, lo stesso deliberatamente omesso di comunicare la
variazione di reddito.

Infatti, come ribadito dalla costante giurisprudenza di questa Corte,
“entro il termine annuale, l'INPS deve procedere al controllo ed alla revisione
dei dati acquisiti, ai fini dell'applicazione della normativa di cui all'art.1,
comma 41, legge n. 335/95, ed il recupero è consentito senza condizioni.

Una volta trascorso il predetto termine, il recupero è subordinato alla
valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al
beneficiario del trattamento pensionistico; la buona fede è esclusa, tuttavia, in
caso di omessa comunicazione del venir meno delle condizioni che hanno dato
luogo all'attribuzione della pensione, nonché di qualsiasi altro evento che

comporti una variazione della situazione reddituale, la quale comunicazione costituisce oggetto di un obbligo specificamente previsto a carico del pensionato (art. 86, quarto comma, e 197, settimo comma, del D.P.R. n. 1092/73, quale aggiunto dall'art. 44 del D.P.R. n. 429 del 1986)". (Il App. sent 61/2022).

Comunque, anche a prescindere dalla sussistenza del requisito soggettivo della buona fede in ordine al rispetto dell'obbligo di comunicazione, va rilevato che, nel caso di specie, il Ministero ha comunque provveduto al recupero entro un lasso di tempo idoneo ad escludere il formarsi di un legittimo affidamento in ordine alla prestazione pensionistica ricevuta.

Sul punto, si osserva che l'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, prevede specifici termini a tutela dell'affidamento del pensionato, per non assoggettarlo al recupero di somme abnormi accumulate nel corso di numerose annualità. In tale ottica, il legislatore ha imposto all'ente erogatore della prestazione pensionistica di condurre "annualmente" le verifiche delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e di provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Pertanto, l'Amministrazione poteva legittimamente avviare le verifiche nel 2014, con riguardo ai redditi dichiarati nell'anno 2013, e procedere al recupero nel 2015.

Si ravvisano, comunque, apprezzabili motivi per disporre la

compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.02.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA